

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 1384/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1108/70, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile . . . . . 1
  
- ★ Regolamento (CEE) n. 1385/79 del Consiglio, del 3 luglio 1979, che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1979 dal regolamento (CEE) n. 2919/78 per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune . . . . . 7
  
- Regolamento (CEE) n. 1386/79 della Commissione, del 4 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 9
  
- Regolamento (CEE) n. 1387/79 della Commissione, del 4 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 11
  
- Regolamento (CEE) n. 1388/79 della Commissione, del 4 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso . . . . . 13
  
- Regolamento (CEE) n. 1389/79 della Commissione, del 4 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso . . . . . 15
  
- ★ Regolamento (CEE) n. 1390/79 della Commissione, del 3 luglio 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere . . . . . 17
  
- ★ Regolamento (CEE) n. 1391/79 della Commissione, del 4 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1945/78 relativo alle modalità d'applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1978/1979 . . . . . 19
  
- ★ Regolamento (CEE) n. 1392/79 della Commissione, del 4 luglio 1979, che modifica il regolamento n. 282/67/CEE relativo alle modalità d'intervento nel settore dei semi oleosi . . . . . 20

Sommario (seguito)

★ Regolamento (CEE) n. 1393/79 della Commissione, del 4 luglio 1979, che modifica l'allegato del regolamento n. 225/67/CEE per quanto riguarda i coefficienti di equivalenza per i semi oleosi . . . . .	21
Regolamento (CEE) n. 1394/79 della Commissione, del 4 luglio 1979, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto . . . . .	22
Regolamento (CEE) n. 1395/79 della Commissione, del 4 luglio 1979, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia . . .	23

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1384/79 DEL CONSIGLIO**

**del 25 giugno 1979**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1108/70, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che, ai fini dell'introduzione, nel quadro della politica comune dei trasporti, di una tariffazione dell'uso delle infrastrutture, occorre conoscere le spese effettuate per le infrastrutture ;

considerando che una contabilità permanente è il mezzo più idoneo per conoscere le spese effettuate per le infrastrutture ;

considerando che a tal fine il Consiglio ha, con il regolamento (CEE) n. 1108/70 <sup>(3)</sup>, istituito una contabilità permanente di dette spese ;

considerando che occorre tener conto dell'esperienza acquisita e dello sviluppo della politica comune dei trasporti e adattare, in conseguenza, gli schemi della contabilità, l'elenco delle infrastrutture e l'elenco dei dati sull'utilizzazione delle stesse, previsti dal regolamento (CEE) n. 1108/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1108/70 è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente :

<sup>(1)</sup> GU n. C 296 dell'11. 12. 1978, pag. 57.

<sup>(2)</sup> GU n. C 128 del 21. 5. 1979, pag. 35.

<sup>(3)</sup> GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 4.

*« Articolo 3*

La contabilità delle spese d'infrastruttura è effettuata per ciascuna delle reti ferroviarie specificate nell'allegato II A 1 e per l'insieme delle altre reti specificate nell'allegato II A 2 nonché per l'insieme delle strade e delle vie navigabili aperte al traffico pubblico, fatta eccezione per :

- a) le strade chiuse alla circolazione automobilistica, vale a dire alla circolazione degli autoveicoli di cilindrata pari o superiore a 50 cm<sup>3</sup>,
- b) le strade utilizzate unicamente dai veicoli delle aziende agricole o forestali o che sono esclusivamente adibite al servizio di dette aziende,
- c) le vie navigabili su cui possono navigare solo le navi di portata lorda inferiore a 250 tonnellate.
- d) le vie navigabili a carattere marittimo la cui lista figura nel regolamento (CEE) n. 281/71 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 33 del 10. 2. 1971, pag. 11. »

2. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal testo seguente :

« 2. Dati distinti sono comunicati :

a) per quanto riguarda le ferrovie :

i) per ciascuna delle reti specificate nell'allegato II A 1,

ii) per tutte le altre reti specificate nell'allegato II A 2. Tuttavia, la comunicazione dei dati relativi a queste reti è effettuata soltanto ogni cinque anni e la prima volta per il 1980 »

3. Il testo dell'articolo 6, primo comma, secondo trattino, è sostituito dal testo seguente :

« — importi rispettivi degli oneri di ammortamento e degli oneri d'interesse, relativi ai prestiti contratti anteriormente ».

4. Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente :

*« Articolo 7 »*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, contemporaneamente alle risultanze di cui all'articolo 5 e per lo stesso periodo di riferimento, i dati sull'utilizzazione delle infrastrutture secondo le tabelle A, B 1.1 e C dell'allegato III.

La comunicazione dei dati di cui alle tabelle B 1.2 e B 2 di detto allegato è effettuata soltanto ogni cinque anni. Per quanto riguarda la tabella B 1.2

essa è effettuata per la prima volta per i dati relativi al 1980 e, per quanto riguarda la tabella B 2, essa è sospesa fino a quando lo rendano necessario i lavori in materia di tariffazione dell'uso delle infrastrutture ».

5. Gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano in tempo utile, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento.

Se uno Stato membro la chiede o se essa lo ritiene opportuno, la Commissione procede a una consultazione con gli Stati membri interessati sui progetti per le disposizioni di cui al comma precedente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 giugno 1979.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. LE THEULE

*ALLEGATO*

1. Al punto B 2 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 sono soppresse le suddivisioni 20 e 21.
2. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1108/70 è modificato come segue :

*\* ALLEGATO II***ELENCO DELLE RETI FERROVIARIE, DELLE CATEGORIE DI STRADE E DELLE VIE NAVIGABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 E ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2****A. 1. FERROVIE — Reti principali***Regno del Belgio*

- Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

*Regno di Danimarca*

- Danske Statsbaner (DSB)

*Repubblica federale di Germania*

- Deutsche Bundesbahn (DB)

*Repubblica francese*

- Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

*Irlanda*

- Coras Iompair Eireann (CIE)

*Repubblica italiana*

- Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (FS)

*Granducato del Lussemburgo*

- Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL)

*Regno dei Paesi Bassi*

- N.V. Nederlandse Spoorwegen (NS)

*Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*

- British Railways Board (BRB)
- Northern Ireland Railways Company Ltd (NIR)

**A. 2. FERROVIE — Reti aperte al traffico pubblico e raccordate alle reti principali (reti urbane escluse)***Repubblica federale di Germania*

- Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH
- Alsternordbahn GmbH
- Eisenbahn-Gesellschaft Altona-Kaltenkirchen-Neumünster
- Augsburger Lokalbahn GmbH
- Bayerische Landeshafenverwaltung
- Bentheimer Eisenbahn AG
- Birkenfelder Eisenbahn GmbH
- Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH
- DB, Bundesbahndirektion Frankfurt, NE-Geschäftsführung
- Deutsche Eisenbahn-GmbH
- Dortmunder Eisenbahn
- Elmshorn-Barmstedt-Oldesloer Eisenbahn AG
- Verkehrsbetriebe Extertal — Extertalbahn GmbH
- Filderbahn der Stuttgarter Strassenbahnen AG

Hafen- und Verkehrsbetriebe der Stadt Kiel  
Häfen der Stadt Köln  
Hafen- und Bahnbetriebe der Stadt Krefeld  
Hersfelder Kreisbahn  
Hohenzollerische Landesbahn AG  
Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH  
Hümmlinger Kreisbahn  
Ilmebahn-Gesellschaft AG  
Köln-Bonner Eisenbahnen AG  
Kölner Verkehrs-Betriebe AG (Köln-Frechen-Benzelrather Eisenbahn)  
Eisenbahn Köln-Mülheim-Leverkusen der Farbenfabriken Bayer AG  
Krefelder Eisenbahn-Gesellschaft AG  
Kreiswerke Gelnhausen GmbH — Verkehrsbetriebe  
Meppen-Haselünner Eisenbahn  
Merzig-Büschfelder Eisenbahn GmbH  
Mindener Kreisbahnen  
Bahnen der Stadt Monheim GmbH  
Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn-Gesellschaft  
Neusser Eisenbahn  
Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG  
Nordfriesische Verkehrsbetriebe AG  
Kreisbahn Osterode am Harz — Kreiensen  
Osthannoversche Eisenbahnen AG  
Osthavelländische Eisenbahn  
Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH  
Regentalbahn AG  
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft  
Verkehrsbetriebe des Kreises Schleswig-Flensburg  
Siegener Kreisbahn GmbH  
Südwestdeutsche Eisenbahnen AG  
Tegernsee-Bahn AG  
Trossinger Eisenbahn  
Uetersener Eisenbahn-AG  
Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH  
Vorwohle-Emmerthaler Verkehrsbetriebe GmbH  
Bahngesellschaft Waldhof — Nebenbahn Waldhof/Sandhofen  
Wanne-Bochum-Herner Eisenbahn  
Werne-Bochum-Höveler Eisenbahn  
Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH  
Westerwaldbahn  
Wuppertaler Stadtwerke AG  
Württembergische Eisenbahn-GmbH  
Württembergische Nebenbahnen GmbH  
Industriebahn der Stadt Zülpich  
Hafenbahn Aschaffenburg  
Brohltal-Eisenbahn GmbH  
Kleinbahnverwaltung Gemeinde Edewecht  
Hohenlimburger Kleinbahn  
Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft AG  
Wittlager Kreisbahn GmbH

*Repubblica italiana*

Torino — Ceres  
Ferrovie Nord Milano  
Trento — Malè  
Società veneta autoferrovie  
Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche  
Ferrovia Suzzara — Ferrara  
Gestione governativa ferrovie padane  
Azienda trasporti consorziali di Modena  
Azienda trasporti consorziali — Bologna  
Acotral  
Ferrovie Adriatico Appennino  
Gestione governativa ferrovia Canello — Benevento  
Ferrotranviaria (SpA)  
Ferrovie del Sud-Est  
Ferrovie del Gargano  
Gestione governativa ferrovie Circumetnea

Azienda consorziale trasporti — Reggio Emilia  
 La Ferroviaria italiana  
 Società mediterranea strade ferrate umbro-aretine  
 Società nazionale di ferrovie e tranvie

3. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 1108/70 è modificato come segue :

3. 1. La tabella B 1 è sostituita dalle tabelle B 1.1 e B 1.2 riportate in appresso :

• TABELLE B — STRADA

1.1 Veicoli/km annui effettuati sulle strade all'esterno degli agglomerati urbani

*Stato membro :*

*Categoria delle strade :*

<i>(milioni di unità)</i>	
Categorie di autoveicoli	Veicoli/km
1. Autovetture con < 10 posti	
2. Autocarri del peso totale a carico autorizzato di < 3 t	
3. Autocarri	
4. Autocarri con rimorchio	
5. Trattori con semirimorchio	
6. Autobus	
7. Vari	

1.2. Veicoli/km annui effettuati sulle strade all'esterno degli agglomerati urbani

*Stato membro :*

*Categoria delle strade :*

<i>(milioni di unità)</i>	
Categorie di autoveicoli	Veicoli/km
3.1. Autocarri a due assi	
3.2. Autocarri a tre assi	
3.3. Autocarri a quattro assi	
4.1. Autocarri a due assi con rimorchio a due assi	
4.2. Autocarri a due assi con rimorchio a tre assi	
4.3. Autocarri a tre assi con rimorchio a due assi	
4.4. Autocarri a tre assi con rimorchio a tre assi	
4.5. Altre categorie di autocarri con rimorchio (1)	
5.1. Trattori a due assi con semirimorchio a un asse	
5.2. Trattori a due assi con semirimorchio a due assi	
5.3. Trattori a tre assi con semirimorchio a un asse	
5.4. Trattori a tre assi con semirimorchio a due assi	
5.5. Altre categorie di trattori con semirimorchio (1)	
6.1. Autobus a due assi	
6.2. Autobus a tre assi	

(1) Da suddividere eventualmente per categorie rappresentative secondo il numero e la disposizione degli assi. •

3. 2. Le lettere e) ed f) della tabella C dell'allegato III sono sostituite dalle lettere seguenti :

e) Rimorchiatori della potenza di : (in 000 di unità) — < 184 W — 184 — 293 W — 294 — 734 W — $\geq$ 735 W			
Totale e)			
f) Spintori della potenza di : (in 000 di unità) — < 184 W — 184 — 293 W — 294 — 734 W — $\geq$ 735 W			
Totale f)			

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1385/79 DEL CONSIGLIO****del 3 luglio 1979****che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1979 dal regolamento (CEE) n. 2919/78 per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2919/78 <sup>(1)</sup>, il Consiglio ha aperto per il 1979 e ripartito tra gli Stati membri un contingente tariffario comunitario del volume totale di 5 500 tonnellate per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune;

considerando che i dati economici disponibili, relativi al consumo e alla produzione di magnesio greggio, non consentono ancora di stabilire, in maniera esauriente, il bilancio comunitario del fabbisogno di importazione in provenienza da paesi terzi; che sembra comunque che alcuni Stati membri abbiano una rilevante necessità di magnesio cui la produzione comunitaria non può far fronte; che è pertanto opportuno aumentare il contingente in questione, nella misura di un volume adeguato che potrebbe aggirarsi sulle 3 400 tonnellate; che la fissazione del volume supplementare a questo livello non esclude un nuovo adeguamento durante il periodo di contingentamento; che tenuto conto, inoltre, delle attuali necessità per quanto riguarda il magnesio greggio, non in lega con un tenore in magnesio puro pari o superiore al 99,95 %, e tenuto conto delle disponibilità esistenti nella Comunità e delle possibilità di aumento della produzione delle industrie comunitarie principalmente imperniate sul magnesio greggio non in lega, come pure delle possibilità di importazione in esenzione da dazio, a norma di taluni accordi conclusi dalla Comunità con taluni paesi dell'EFTA non candidati all'adesione, è lecito ritenere che le necessità d'importazione di magnesio greggio, a breve termine, potrebbero raggiungere, nel quadro dell'aumento previsto, un volume di 300 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso il 99,95 % o più di magnesio puro (magnesio extra puro), di 600 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità pari o superiore al 99,8 % e inferiore al 99,95 % di magnesio puro (magnesio greggio non in lega), e di 2 500 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità inferiore al 99,8 % di magnesio puro (magnesio greggio in lega);

considerando che, per quanto attiene alla ripartizione dei volumi contingenziali tra gli Stati membri, occorre

destinare alle riserve comunitarie la totalità dei volumi supplementari riservati al magnesio extra puro ed al magnesio greggio in lega, nonché una parte relativamente modesta del volume supplementare riservato al magnesio greggio non legato, e ripartire fra gli Stati membri il saldo di quest'ultimo volume secondo le aliquote stabilite al momento di effettuare il primo aumento del contingente relativo al 1978,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 2919/78 per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune è portato da 5 500 a 8 900 tonnellate.

Questo aumento di 3 400 tonnellate è ripartito in ragione di:

- a) 300 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso il 99,95 % o più di magnesio puro (magnesio extra puro), destinato all'industria nucleare sotto controllo doganale o amministrativo equivalente;
- b) 600 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità pari o superiore al 99,8 e inferiore al 99,95 % di magnesio puro (magnesio greggio non in lega);
- c) 2 500 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità inferiore al 99,8 % di magnesio puro (magnesio greggio in lega).

*Articolo 2*

I volumi di 300 tonnellate e di 2 500 tonnellate di cui all'articolo 1, lettere a) e c), riservati rispettivamente al magnesio greggio extra puro destinato all'industria nucleare ed al magnesio greggio in lega, sono destinati alle riserve comunitarie costituite ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2919/78, le quali sono così portate rispettivamente da 600 a 900 tonnellate e da 425 a 2 925 tonnellate.

*Articolo 3*

1. Una prima parte, pari a 560 tonnellate, del volume di cui all'articolo 1, lettera b), assegnato al

<sup>(1)</sup> GU n. L 354 del 18. 12. 1978, pag. 10.

magnesio greggio non in lega, è ripartita come segue fra gli Stati membri :

	<i>(in tonnellate)</i>
Benelux	116,5
Danimarca	0,2
R. f. di Germania	365,5
Francia	12
Irlanda	0,2
Italia	1,6
Regno Unito	64

2. La seconda parte, pari a 40 tonnellate, costituisce la riserva.

La quantità di riserva, relativa a questa qualità di magnesio greggio e prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2919/78, è così portata da 130 a 170 tonnellate.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 luglio 1979.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. O'KENNEDY

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1386/79 DELLA COMMISSIONE****del 4 luglio 1979****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2724/78<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979<sup>(4)</sup>, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2724/78 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 1.

(4) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	77,61
10.01 B	Frumento duro	121,93 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
10.02	Segala	79,87 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	74,09
10.04	Avena	86,82
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	76,44 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	4,06
10.07 B	Miglio	59,01 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	77,31 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	123,43
11.01 B	Farine di segala	126,59
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	202,54
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	131,16

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 7,25 ECU/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1387/79 DELLA COMMISSIONE****del 4 luglio 1979****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2725/78<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979<sup>(4)</sup>, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		7	8	9	10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		7	8	9	10	11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1388/79 DELLA COMMISSIONE****del 4 luglio 1979****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2364/78<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1306/79<sup>(4)</sup>;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979<sup>(5)</sup>, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2364/78 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU n. L 286 del 12. 10. 1978, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 33.

<sup>(5)</sup> GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 1389/79 DELLA COMMISSIONE****del 4 luglio 1979****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le  
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78<sup>(2)</sup> in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3107/78<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1307/79<sup>(4)</sup>;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979<sup>(5)</sup>, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.

(3) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 7.

(4) GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 35.

(5) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 4 luglio 1979 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	C. Rotture	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1390/79 DELLA COMMISSIONE****del 3 luglio 1979****che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per gli agrumi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1641/75 della Commissione, del 27 giugno 1975, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana delle mele e pere<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 224/78<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nei regolamenti (CEE) n. 1570/70 e (CEE) n. 1641/75 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposi-

zioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1641/75 induce a stabilire i valori medi forfettari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I valori medi forfettari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1641/75 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nelle tabelle allegate.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 171 del 4. 8. 1970, pag. 10.

(2) GU n. L 32 del 3. 2. 1978, pag. 7.

(3) GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 45.

(4) GU n. L 32 del 3. 2. 1978, pag. 10.

## ALLEGATO

Tabella I: Agrumi

Codice	Designazione delle merci	Livello dei valori medi forfettari/100 kg lordi							
		FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl.	Lit	Fl	£ Sterling
1.	Limoni :								
1.1	— Spagna . . . . .	1 634	291,97	101,80	235,70	26,95	45 790	111,74	25,39
1.2	(soppresso)								
1.3	— Paesi dell'Africa australe . . . . .	1 795	320,90	111,89	259,06	29,62	50 327	122,82	27,90
1.4	— Altri paesi dell'Africa rivieraschi del Mediterraneo . . . . .	1 420	253,78	88,49	204,87	23,42	39 801	97,13	22,07
1.5	— USA . . . . .	1 162	207,76	72,44	167,72	19,17	32 584	79,51	18,06
1.6	— Altri paesi . . . . .	1 296	231,67	80,78	187,02	21,38	36 333	88,66	20,14
2.	Arance dolci :								
2.1	— Paesi rivieraschi del Mediterraneo :								
2.1.1	— Navel (ad eccezione delle Navel sanguigne), Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltesi bionde, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin . . . . .	1 466	262,02	91,36	211,52	24,18	41 093	100,28	22,78
2.1.2	— Sanguigne e semi-sanguigne, comprese le Navel sanguigne e Maltesi sanguigne . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
2.1.3	— Altre varietà . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2	— Paesi dell'Africa australe . . . . .	1 754	313,56	109,33	253,13	28,94	49 176	120,01	27,27
2.3	— USA . . . . .	2 065	369,01	128,67	297,90	34,06	57 873	141,23	32,09
2.4	— Brasile . . . . .	1 103	197,16	68,75	159,17	18,19	30 921	75,46	17,14
2.5	— Altri paesi . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	Pompelmi e pomeli :								
3.1	(soppresso)								
3.2	— Cipro, Egitto, Gaza, Israele, Turchia . . . . .	1 058	189,09	65,93	152,65	17,45	29 655	72,37	16,44
3.3	— Paesi dell'Africa australe . . . . .	1 497	267,55	93,29	215,99	24,69	41 961	102,40	23,26
3.4	— USA . . . . .	1 276	228,05	79,52	184,10	21,05	35 766	87,28	19,83
3.5	— Altri paesi d'America . . . . .	1 770	316,41	110,33	255,43	29,20	49 623	121,10	27,51
3.6	— Altri paesi . . . . .	1 045	186,83	65,14	150,83	17,24	29 301	71,50	16,24
4.	Clementine . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	Mandarini, compresi i Wilkings . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	Monreales e mandarini Satsumas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	Tangerini, Tangelos, Tangors e altri agrumi della sottovoce 08.02 B della tariffa doganale comune, non denominati né compresi altrove . . . . .	1 266	226,26	78,89	182,65	20,88	35 484	86,59	19,67

Tabella II: Mele e pere

8.	Mele :								
8.1	— Paesi dell'emisfero sud . . . . .	1 804	322,50	112,45	260,35	29,76	50 578	123,43	28,04
8.2	— Paesi terzi europei . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
8.3	— Paesi dell'emisfero nord diversi da quelli europei . . . . .	2 126	379,90	132,46	306,68	35,06	59 580	145,40	33,04
9.	Pere :								
9.1	— Paesi dell'emisfero sud . . . . .	2 231	398,74	139,03	321,89	36,80	62 534	152,61	34,67
9.2	— Paesi terzi europei . . . . .	— <sup>(1)</sup>							
9.3	— Paesi dell'emisfero nord diversi da quelli europei . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—

<sup>(1)</sup> Il valore medio forfettario per questa posizione è fissato dal regolamento (CEE) n. 2288/78 del 28. 9. 1978 (GU n. L 275 del 30. 9. 1978).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1391/79 DELLA COMMISSIONE****del 4 luglio 1979****che modifica il regolamento (CEE) n. 1945/78 relativo alle modalità d'applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1978/1979**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 39, paragrafo 7,

considerando che la gradazione alcolometrica volumica dei vini del raccolto della campagna 1978/1979 è stata in media poco elevata a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli in alcune regioni; che occorre ridurre la gradazione alcolometrica da prendere in considerazione ai fini della determinazione del volume di alcole contenuto nei prodotti consegnati per la distillazione a norma dell'articolo 39, paragrafo 3; che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1945/78 della Commissione<sup>(2)</sup>;

considerando che per far sì che tutti i produttori tenuti ad effettuare le prestazioni viniche siano considerati alla stessa stregua è indispensabile prevedere la possibilità per coloro che abbiano già effettuato le prestazioni viniche in base alle precedenti gradazioni alcolometriche forfettarie, e che ne facciano domanda, di ottenere un credito a valere sulla campagna 1978/1980 concesso dall'organismo competente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le gradazioni alcolometriche volumiche indicate nell'articolo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1945/78 sono sostituite dalle gradazioni alcolometriche volumiche seguenti:

- 8,0 per la zona B,
- 8,5 per la zona C I,
- 9,0 per la zona C II,
- 9,5 per la zona C III.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, ai produttori che abbiano già effettuato le prestazioni viniche in base alle precedenti gradazioni alcolometriche forfettarie e che ne facciano domanda entro e non oltre il 30 novembre 1979, l'organismo competente concede un credito sulla campagna 1979/1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 221 del 12. 8. 1978, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1392/79 DELLA COMMISSIONE****del 4 luglio 1979****che modifica il regolamento n. 282/67/CEE relativo alle modalità d'intervento nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 2 del regolamento n. 282/67/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1512/78<sup>(4)</sup>, stabilisce che il quantitativo minimo di una partita omogenea di semi di colza e di ravizzone o di girasole che può essere offerto all'organismo d'intervento è fissato a 50 tonnellate; che l'esperienza acquisita ha mostrato che questo quantitativo è troppo modesto; che è pertanto necessario aumentarlo;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento citato, l'intervento è limitato ai semi di colza e di ravizzone il cui olio ha un tenore massimo di acido erucico pari al 10%; che questo tenore deve essere progressivamente diminuito al 5%;

considerando che l'articolo 7 del regolamento citato stabilisce l'applicazione di maggiorazioni e riduzioni per i semi offerti all'intervento che non corrispondono alla qualità tipo; che, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi nel corso della campagna 1978/1979, occorre modificare le maggiorazioni e le riduzioni indicate nell'allegato I del regolamento n. 282/67/CEE;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento n. 282/67/CEE è modificato come segue:

1. All'articolo 2, la cifra di « 50 tonnellate » è sostituita dalla cifra di « 100 tonnellate ».
2. All'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, la cifra di « 10 % » è sostituita dalla cifra di « 5 % », e la frase seguente viene aggiunta:  
« Tuttavia, tale percentuale verrà fissata a 9 % per la campagna 1979/1980 e « a 7 % per la campagna 1980/1981 ».
3. Il testo della parte I dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:  
« *Tenore d'olio*  
Maggiorazione o riduzione di 0,037 ECU per ogni 0,100 chilogrammo di olio al di sopra o al di sotto di 40 chilogrammi contenuti in 100 chilogrammi di semi, il cui peso è stabilito in conformità del metodo specificato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1204/72 e il cui tenore d'olio è adeguato conseguentemente ».
4. Nella parte II dell'allegato I la cifra di « 0,037 unità di conto » è sostituita, a decorrere dal 1° settembre 1979, dalla cifra di « 0,050 ECU ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

(3) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.

(4) GU n. L 178 dell'1. 7. 1978, pag. 58.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1393/79 DELLA COMMISSIONE**

**del 4 luglio 1979**

**che modifica l'allegato del regolamento n. 225/67/CEE per quanto riguarda i coefficienti di equivalenza per i semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che l'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1513/78<sup>(5)</sup>, prevede che, qualora le offerte e i corsi presi in considerazione riguardino una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo, il suo importo

sia modificato in conformità dei coefficienti di equivalenza riprodotti nell'allegato ;

considerando che le qualità dei semi di colza, di ravizzone e di girasole consegnate dai principali paesi terzi produttori presentano talune differenze rispetto alle qualità prese in considerazione per la determinazione dei coefficienti di equivalenza validi attualmente per i semi in provenienza da tali paesi ; che è opportuno fissare coefficienti di equivalenza che tengano conto della nuova situazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento n. 225/67/CEE è modificato come segue :

*(ECU/100 kg)*

	Coefficiente di equivalenza	
	Importo da detrarre dal prezzo	Importo da aggiungere al prezzo
A. Semi di colza e di ravizzone		
— provenienti dal Canada	0,902	
— provenienti dalla Svezia	0,634	
— provenienti dalla Polonia	0,988	
B. Semi di girasole	0,202	

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.

<sup>(4)</sup> GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.

<sup>(5)</sup> GU n. L 178 dell'1. 7. 1978, pag. 59.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1394/79 DELLA COMMISSIONE**  
del 4 luglio 1979

**che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1030/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alla conclusione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto <sup>(1)</sup>, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere relativo all'articolo 13 dell'accordo,

considerando che lo scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77 prevede che l'elemento mobile del prelievo, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78 <sup>(3)</sup>, sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione; che tale importo deve essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi

validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato;

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune dei mesi di aprile, maggio e giugno 1979,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo menzionato al paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77, di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto, è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 126 del 23. 5. 1977, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(3)</sup> GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

**ALLEGATO**

Numero della tariffa doganale comune	ECU/t
23.02 A I a)	18,50
23.02 A I b)	59,20
23.02 A II a)	14,80
23.02 A II b)	59,20

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1395/79 DELLA COMMISSIONE****del 4 luglio 1979****che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1512/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 22 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 15 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie della Tunisia<sup>(1)</sup>, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

visto il regolamento (CEE) n. 1518/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 21 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 14 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie dell'Algeria<sup>(2)</sup>, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

visto il regolamento (CEE) n. 1525/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere all'articolo 23 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 16 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie del Marocco<sup>(3)</sup>, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

considerando che l'accordo sotto forma di scambio di lettere allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE)

n. 1518/76 e (CEE) n. 1525/76 prevede che l'elemento mobile del prelievo calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78<sup>(5)</sup>, sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione; che tale importo deve essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato;

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti della sottovoce 23.02 A II della tariffa doganale comune dei mesi di aprile, maggio e giugno 1979,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di cui al paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere costituente l'accordo allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n. 1518/76 e (CEE) n. 1525/76, di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie rispettivamente della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco, è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 53.

<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(5)</sup> GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

*ALLEGATO*

Numero della tariffa doganale comune	ECU/t
23.02 A II a)	14,80
23.02 A II b)	59,20